

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2181

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA, BURANI PROCACCINI, MAURA COSSUTTA,
ERCOLE, GIACCO, MAZZUCA, MOSELLA, PORCU, ZANELLA**

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dello sport per le persone disabili

Presentata il 16 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pratica sportiva fra le persone disabili ha assunto nel corso degli ultimi anni un crescente rilievo. Avviata per iniziativa di alcuni fra i centri di riabilitazione più qualificati del nord Europa e degli Stati Uniti nel corso degli anni cinquanta, in particolare per le persone con disabilità fisica, si è via via estesa a tutti i Paesi sviluppati ed alle più variegiate discipline coinvolgendo le diverse tipologie di *handicap*: fisico, psichico e sensoriale.

La pratica sportiva, promossa per la sua indubbia valenza riabilitativa, ha assunto nel corso degli anni sempre più anche carattere agonistico, con manifestazioni sia a carattere locale che internazionale, fino alla sua più alta espressione rappresentata dai giochi olimpici.

Dalle prime Paraolimpiadi di Roma del 1960 ai giochi di Sidney, lo sport dei disabili ha vissuto una forte evoluzione

con un progressivo miglioramento delle prestazioni e della qualità del gesto atletico e delle competizioni dei praticanti. Miglioramento reso possibile dal contemporaneo sviluppo di una diffusa rete di iniziative, di società e di organismi che hanno dato corpo e costruito le basi tecniche ed organizzative per la crescita del movimento. Società sportive, federazioni territoriali e soprattutto la Federazione italiana sport disabili (FISD) costituiscono l'ossatura su cui sta crescendo questa particolare espressione dello sport italiano.

La FISD, nata nel 1990, è oggi membro effettivo del Comitato olimpico nazionale italiano, conta circa 15.000 tesserati e 500 società affiliate permettendo la pratica sportiva a differenti tipologie di *handicap*: paratetraplegici, amputati, celebralesesi, psichici, non vedenti ed ipovedenti. Come viene specificato all'articolo 2 del suo

statuto, essa svolge la sua attività attuando l'esercizio, la promozione, la diffusione, la propaganda e lo sviluppo della pratica sportiva, ed è strutturata secondo i criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

La FISD, inoltre, favorisce studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini sotto l'aspetto medico-scientifico, sociale, economico e giuridico, organizza, coordina e partecipa a manifestazioni e attività socio-medico-sportive, sia in Italia che all'estero, al fine di propagandare e approfondire le problematiche inerenti ai disabili; studia le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per disabili.

La promozione dello sport da parte della FISD riguarda non solo l'attività

agonistica e paraolimpionica, ma anche quella a valenza riabilitativa. *Handicap* e sport costituiscono, infatti, un binomio perfettamente compatibile e di reciproca utilità. Lo sport è un'attività che facilita l'integrazione sociale dei disabili e rafforza la loro fiducia nei propri mezzi ampliandone le possibilità non solo nell'espressione agonistica, ma anche nelle diverse attività della vita.

La presente proposta di legge, all'articolo 1 fissa in 500 mila euro il contributo reale e concreto alla FISD perché possa meglio promuovere e disciplinare l'attività sportiva dei disabili nel nostro Paese. All'articolo 2 definisce i criteri per regolamentare l'attività della FISD al fine di renderla conforme e più omogenea alla normativa internazionale ed alle linee indicate dal Comitato internazionale paraolimpionico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, regola, con proprio decreto, l'attività della FISD quale Comitato paraolimpico nazionale, per la gestione delle attività paraolimpiche in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019690